

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) E MODALITÀ DI CALCOLO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Con la risposta all'interpello n. 17/2015 del 20.07.2017 il Ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di calcolo della percentuale del 30% di persone svantaggiate delle cooperative sociali di tipo b).

L'articolo 4, comma 2 della L. n. 381/1991, utilizza le locuzioni "persone svantaggiate" e "lavoratori della cooperativa" ai fini dell'individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all'orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

Per cui la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata per "teste" e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.